

N. R.G. 1271/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Specializzata in Materia di Impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Raffaele Del Porto
dott. Carlo Bianchetti
dott. Alessia Busato

Presidente
Giudice
Giudice est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1271/2022** promossa da:

V [redacted] **SRL** (C.F. [redacted]), con il patrocinio dell'avv. **M** [redacted] **D** [redacted]
elettivamente domiciliata presso il difensore

ATTRICE

contro

C [redacted] **F** [redacted] (C.F. [redacted]), con il patrocinio dell'avv. **T** [redacted] **M** [redacted]
elettivamente domiciliato presso il difensore

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Per parte attrice:

In via principale e di merito:

- Previo accertamento delle condotte tenute dal sig. **O** [redacted] **C** [redacted] **F** [redacted], per come specificate e documentate in atti, condannarsi lo stesso **O** [redacted] **C** [redacted] **F** [redacted] al risarcimento a favore della società **V** [redacted] Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, dell'importo di € 30.000,00= per come pattuito tra le parti a fronte della violazione della clausola di restrizione della concorrenza stipulata tra le dette parti, oltre interessi e svalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
- Anticipazioni e competenze professionali refusi.

In via istruttoria: Si chiede, per fugare ogni dubbio al riguardo, procedersi all'escussione del teste **S** [redacted] **M** [redacted] ex legale rappresentante della **V** [redacted] Srl, residente a **S** [redacted] () sui seguenti capitoli di prova ai quali si intende premesso l'inciso vero che:

- 1) "Fu il sig. **O** [redacted] **F** [redacted] all'inizio del 2021, a contattarla ed a chiederle di collaborare con lui nella società **V** [redacted] Srl?";



- 2) “Fu il sig. C [redacted] F [redacted] all’inizio del 2021, a contattarla ed a chiederle di diventare il legale rappresentante della società V [redacted] Srl?”;
- 3) “Fu il sig. C [redacted] F [redacted] ad occuparsi, insieme alla sig.ra C [redacted] ed al sig. C [redacted] dell’acquisizione da parte sua delle quote della V [redacted] Srl?”;

Per parte convenuta:

Nel merito: respingersi la domanda avversaria, col favore delle spese.

In via istruttoria: solo occorrendo, ammettersi la prova per testi sulle circostanze nn. 1-2-3 dedotte nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. del 26.9.22 con i testi ivi indicati.

Non ammettersi la prova testimoniale avversaria per le ragioni dedotte nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c. del 17.10.22, e, in caso di loro ammissione, abilitarsi il convenuto alla prova contraria.

IN FATTO E IN DIRITTO

Con l’atto di citazione introduttivo del presente giudizio l’odierna attrice ha convenuto in giudizio C [redacted] F [redacted] chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 30.000,00 per la violazione della clausola di restrizione della concorrenza stipulata in suo favore.

Nello specifico parte attrice allegava che in data 1.12.17 i signori F [redacted], M [redacted] e F [redacted] avevano sottoscritto un accordo (definito “*Shareholders’ Agreement of V [redacted] Company*”) in vista della costituzione della V [redacted] s.r.l. prevedente l’impegno di ciascuno di essi, in caso di cessazione del ruolo attivo all’interno della società, a non competere con l’attività della stessa per un periodo di dodici mesi, fissando l’importo di euro 30.000,00 quale penale in caso di violazione di tale accordo.

Allegava inoltre che C [redacted] F [redacted] dopo la cessione delle sue quote di V [redacted] s.r.l. e le sue dimissioni dalla carica di consigliere aveva fatto costituire, prima della decorrenza del termine prescritto di dodici mesi, tramite terzi soggetti, la V [redacted] s.r.l.s., operante in concorrenza con la società beneficiaria della pattuizione.

A sostegno dell’allegata violazione evidenziava che la V [redacted] s.r.l.s. era stata costituita dalla moglie del convenuto dipendente presso l’ATS di B [redacted] e da un suo amico, che la legale rappresentante era la moglie di quest’ultimo, che il commercialista che aveva costituito e che seguiva la società era il commercialista storico del convenuto, che il legale che aveva risposto per V [redacted] s.r.l.s. era lo stesso che difendeva il convenuto in altro procedimento, che V [redacted] s.r.l.s. operava nel medesimo settore dell’attrice commercializzando un prodotto identico e in gran parte copiato illecitamente.

Precisava altresì che, all’esito della diffida inoltrata dall’attrice in data 18 ottobre 2021 a V [redacted] s.r.l.s. questa veniva posta in liquidazione e, successivamente, cancellata dal registro delle imprese.

Ritenuta “evidente e indiscutibile” la violazione, da parte del convento, della clausola di non concorrenza concludeva come in epigrafe indicato.

Si costituiva C [redacted] F [redacted] che contestava la violazione dell’accordo citato rappresentando di non aver costituito la società V [redacted] s.r.l. e di non aver mai ricoperto alcun ruolo al suo interno.

Contestava che la società V [redacted] s.r.l. avesse operato in concorrenza con l’attrice evidenziando, in ogni caso, che in base all’art. 6 dell’accordo, la penale era prevista solo nel caso in cui uno o più partner “... *non correggano la violazione entro 30 giorni dalla notifica della violazione da parte della*



società ...”, segnalando che “nel caso di specie – se anche si dovesse dare rilevanza alla costituzione della V██████ s.r.l.s., riconducendola al sig. F██████ secondo la rappresentazione fattane da controparte, come si contesta – dopo l’invio della diffida in data 21.7.21, V██████ s.r.l.s. ha risposto in data 5.8.21 dando disponibilità alla cessazione dell’attività, come successivamente essa ha fatto mediante la sua messa in liquidazione volontaria (in data 18.10.21) e cancellazione dal registro imprese (in data 24.12.21), secondo i necessari tempi tecnici”.

Chiedeva pertanto il rigetto della domanda concludendo come in epigrafe indicato.

All’esito del deposito delle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni come in epigrafe indicate.

La domanda di parte attrice non merita accoglimento.

Al di là del valore probatorio degli elementi indiziari indicati da parte attrice al fine di ricondurre l’attività della V██████ s.r.l.s. al convenuto e al di là della dubbia fondatezza della contestazione di parte convenuta con riguardo al rapporto di “concorrenzialità” tra le due società (parte convenuta, a ben vedere, contesta la violazione, da parte di V██████ s.r.l., dei diritti di privativa dell’attrice, allegando che la prima avrebbe realizzato un autonomo prodotto, con ciò implicitamente confermando che entrambe le società commercializzavano prodotti simili), come correttamente rilevato da parte convenuta e pacifico tra le parti, in base all’art. 6 dell’accordo azionato da parte attrice, la penale è prevista solo nel caso in cui i partner responsabili della violazione del patto di non concorrenza “... non correggono la violazione entro 30 giorni dalla notifica della violazione da parte della società ...”.

Orbene nel caso in esame la stessa parte convenuta individua, quale atto con il quale l’attrice le avrebbe notificato la violazione, l’intimazione inoltrata da V██████ s.r.l. a V██████ s.r.l.s. in data 21 luglio 2021 (cfr. doc. 11 di parte attrice).

A tale diffida, con la quale veniva lamentata la violazione del patto di non concorrenza da parte del convenuto e la violazione dei diritti di privativa da parte della società V██████ s.r.l., rispondeva quest’ultima in data 5 agosto 2021 (cfr. doc. 12 di parte attrice) contestando la riferibilità della società al sig. F██████ e contestando altresì la violazione dei diritti di privativa dell’attrice ma manifestando la disponibilità alla cessazione dell’attività, cosa che si verificava mediante la messa in liquidazione della stessa (con atto iscritto nel registro delle imprese in data 18.10.21) e la successiva cancellazione in data 24 dicembre 2021 (cfr. doc. 13 di parte attrice).

Ciò posto ritiene il Collegio che, interpretando l’accordo del primo dicembre 2017 secondo buona fede, il resistente abbia sostanzialmente ottemperato all’invito alla cessazione dell’attività concorrenziale nei termini di cui all’art. 6 quarto capoverso dell’accordo.

Infatti se è pur vero che tale accordo subordina il pagamento della penale all’omessa “correzione” della violazione entro il termine di 30 giorni dalla notifica della stessa ad opera della società, è anche vero che la tempistica della correzione, pur superando i 30 giorni, è stata certamente coerente con l’impegno alla pronta cessazione dell’attività concorrenziale, vieppiù considerando che non vi è prova che la comunicazione del 21 luglio 2021 sia stata indirizzata anche al convenuto personalmente.

Dalla visura camerale si evince infatti che la liquidazione della società è stata deliberata in data 7 ottobre in un lasso di tempo certamente coerente, tenuto anche conto del periodo feriale, con il pronto adeguamento alla richiesta di parte attrice.



La circostanza poi che la procedura di liquidazione si sia chiusa in poco più di due mesi evidenzia che l'attività della V [REDACTED] s.r.l.s. era certamente ridotta come si evince anche dal modestissimo volume di affari desumibile dai dati riportati nei bilanci di esercizio del 2020 e 2019 (sul punto cf. doc. 4 di parte convenuta non oggetto di specifica contestazione).

Parte attrice solo con la terza memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. ha contestato l'effettiva cessazione dell'attività della società rilevando che *“ancora ad aprile del 2022 (vedasi doc. 20 allegato alla memoria ex art. 183 VI comma n. 2 cpc) il sito web della V [REDACTED] Srl era attivo sul web”*.

Premesso che la mancata chiusura del sito web non costituisce prova della continuazione *“de facto”* dell'attività di impresa ad opera della società cancellata vi è a rilevare che tale circostanza è stata tardivamente dedotta.

La presenza di elementi indiziari del coinvolgimento del convenuto nella costituzione di V [REDACTED] s.r.l. (la data di costituzione di V [REDACTED] s.r.l., il rapporto di coniugio e amicale con i soci, la sostanziale identità del settore di riferimento) e l'ottemperanza oltre i termini formali indicati nella clausola 6 dell'accordo autorizza la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa così giudica:

rigetta la domanda di parte attrice.

Spese compensate.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 10 ottobre 2023.

Il Giudice est.
Alessia Busato

Il Presidente
Raffaele Del Porto

Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209

